CAMERA PENALE DI CATANZARO
"ALFREDO CANTÀFORA"
Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

27/09/25

MOZIONE N° 3 h 19,45

CONGRESSO DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

Catania 26 e 27 settembre 2025

Mozione Congressuale e della Camera penale "Alfredo Cantàfora" di Catanzaro in materia di prevenzione

La Camera Penale "Alfredo Cantàfora" di Catanzaro

PREMESSO e CONSIDERATO CHE

Il principio di proporzionalità è un caposaldo del "costituzionalismo globale"[1], in quanto contenuto in tutte le Costituzioni[2].

È "una parte essenziale della grammatica di una nuova lingua franca che fa dialogare e interagire attori giuridici sostanzialmente in tutto il mondo, agevolando la circolazione globale di modelli giuridici e di standard di argomentazione"[3].

L'idea di base, che sorregge il principio, è che ogni diritto deve essere contemperato con gli altri, quello collettivo con quello individuale, in una logica di bilanciamento. Oggi, dunque, senza ombra di smentita, la proporzionalità è divenuto limite alle scelte di ogni legislatore quando interviene sui diritti dell'uomo[4], e criterio esegetico, per l'autorità giudiziaria, quando dispone una restrizione di essi o controlla il relativo provvedimento[5].

Il principio di proporzionalità rappresenta dunque un limite cui è soggetta ogni forma di esercizio del pubblico potere ed un canone di controllo sulle limitazioni dei diritti fondamentali[6].

Si tratta infatti di un principio che trova applicazione generale nell'ordinamento, interessando altresì il diritto civile e il diritto amministrativo.

---

1 G. Pino, *Diritti fondamentali e principio di proporzionalità*, in *Ragion partica*, 2014,

2 M. Caianiello, *Il principio di proporzionalità nel procedimento penale*, in *www.penalecontemporaneo.it, Riv. Trim., 2014*

3 G. Pino, ibidem

4 D. Negri, *Compressione dei diritti di libertà e principio di proporzionalità davanti alle sfide del processo penale contemporaneo*, in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, 2020

5 G. Ubertis, *Equità e proporzionalità versus legalità processuale: eterogenesi dei fini?*, in www.archiviopenale.it, 2017

6 C. Cost, sent. 7/2025

In ambito penale, il principio è presidiato dal combinato disposto degli artt. 3 e 27 Cost.

È costante, nella giurisprudenza costituzionale, la considerazione secondo cui l'art. 3 Cost. esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali[7].

Il principio di proporzionalità esige un'articolazione legale del sistema sanzionatorio che renda possibile l'adeguamento della pena alle effettive responsabilità personali, svolgendo una funzione di giustizia, e anche di tutela delle posizioni individuali e di limite della potestà punitiva statale, in armonia con il "volto costituzionale" del sistema penale[8].

Laddove la proporzione tra sanzione e offesa difetti manifestamente, perché alla carica offensiva insita nella condotta descritta dalla fattispecie normativa il legislatore abbia fatto corrispondere conseguenze punitive di entità spropositata, non ne potrà che discendere una compromissione ab initio del processo rieducativo, processo al quale il reo tenderà a non prestare adesione, già solo per la percezione di subire una condanna profondamente ingiusta, del tutto svincolata dalla gravità della propria condotta e dal disvalore da essa espressa[9].

Il fondamento del principio di proporzionalità penale è poi accolto dalle Convenzioni internazionali (CDFUE, art. 49§3, secondo il quale "*le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato*").

In ambito tributario, il principio di proporzionalità ha ricevuto espressa positivizzazione.

Il novellato art. 10-ter dello Statuto del Contribuente, infatti, afferma in termini generali che "*il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità*", *sancendo* che l'azione finanziaria deve avvenire contemperando l'interesse pubblico con i diritti del contribuente, secondo canoni di proporzionalità.

La norma, ancora, afferma che "*in conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo*", secondo i principi della proporzionalità nel diritto amministrativo europeo: necessità (l'azione si giustifica solo se indispensabile),

7 C. Cost, sent. 230/2016
8 C. Cost., sent. 50/1980
9 C. Cost., sent. 251/2012

adeguatezza/non eccedenza (mezzi idonei e non sproporzionati rispetto allo scopo) e proporzionalità in senso stretto (bilanciamento, evitare sacrifici superiori all'obiettivo).

In ambito civile, con riferimento esemplificativo al Diritto del lavoro, il principio di proporzionalità, attinente alla graduazione della sanzione disciplinare secondo gravità, è contemplato nell'art. 2106 c.c. ed esige una motivazione datoriale puntuale e coerente per superare il vaglio di controllo giurisdizionale[10].

Con riferimento alle sanzioni patrimoniali, la recente giurisprudenza di legittimità[11] ha ribadito il principio di proporzionalità come criterio applicativo di ordine generale sia nel diritto interno sia in quello dell'Unione europea.

Conformandosi alla posizione dottrinale più autorevole, la pronuncia ha chiarito che il principio di proporzionalità può assumere una valenza prospettica attinente al rapporto tra la misura limitativa dei diritti e la finalità perseguita dalla norma che la prevede oppure retrospettiva ed in questo caso va verificato che una misura punitiva non provochi una compressione eccessiva dei diritti fondamentali del destinatario.

Il provvedimento di confisca, come precisato nella pronuncia è comunque soggetto ad un sindacato di proporzionalità.

Secondo le Sezioni Unite, il principio di proporzionalità applicato alla confisca punitiva ha valore retrospettivo ed è volto a verificare che la sanzione sia calibrata adeguatamente rispetto alla gravità del singolo fatto.

Tuttavia, nel caso di una confisca di natura preventiva, dato il suo carattere ritenuto ripristinatorio, il controllo della proporzionalità ha valore prospettico e porta a valutare la congruità del mezzo utilizzato rispetto al fine.

Secondo la recente giurisprudenza convenzionale[12], tuttavia, la natura ripristinatoria della confisca di prevenzione si giustifica solo se la stessa è destinata alla apprensione del

10 Corte di Cassazione, Sez. Lav. 28 settembre 2023, n. 27525

11 Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali 8 aprile 2025, n. 13783

12 Corte Europea dei Diritti dell'Uomo- Prima Sezione, sentenza 21 gennaio 2025 Garofalo/Italia

profitto del reato, non anche al suo prodotto, al suo prezzo o ai mezzi che furono impiegati per la sua commissione.

Dunque, sintetizzando, la confisca di prevenzione non sarebbe soggetta al principio di proporzionalità retrospettivo, in quanto avente natura ripristinatoria ed avrebbe tale natura, in quanto destinata alla apprensione del solo profitto del reato.

Il profitto, per rilevare ai fini della disciplina della confisca, deve essere sempre accompagnato dal requisito della "pertinenzialità", inteso nel senso che deve derivare dal reato che lo presuppone (principio di "causalità" del reato rispetto al profitto) [13].

Il collegamento reato-profitto deve esistere anche rispetto ai c.d. surrogati, cioè rispetto al bene acquisito attraverso l'immediato impiego/trasformazione del profitto diretto del reato[14].

In virtù del "principio di causalità" e dei requisiti di materialità e attualità, il profitto, per essere tipico, deve corrispondere a un mutamento materiale, attuale e di segno positivo della situazione patrimoniale del suo beneficiario, ingenerato dal reato attraverso la creazione, la trasformazione o l'acquisizione di cose suscettibili di valutazione economica, sicchè non rappresenta "profitto" un qualsivoglia vantaggio futuro, eventuale, immateriale, o non ancora materializzato in termini strettamente economico-patrimoniali[15].

Mentre l'ablazione del profitto ha una mera funzione ripristinatoria della situazione patrimoniale precedente in capo l'autore, la confisca del "prodotto" - identificato nell'intero ammontare degli strumenti acquistati dall'autore, ovvero nell'intera somma ricavata dalla loro alienazione – così come quella dei "beni utilizzati" per commettere l'illecito identificati nelle somme di denaro investite nella transazione, ovvero negli strumenti finanziari alienati dall'autore - hanno un effetto peggiorativo rispetto alla situazione patrimoniale del trasgressore[16].

Dunque, nonostante la tendenza ad interpretare in senso estensivo la nozione di profitto, in nessun caso si dubita della necessità che il profitto "derivi" dal reato e che, dunque,

---

13 Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436

14 Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso

15 Sez. U, n. 30016 del 28/03/2024, Annunziata, Rv. 286656

16 C. Cost, sent. 112/2019

debba sussistere ed essere provato il nesso di pertinenza del bene rispetto al reato a cui la confisca accede[17].

Ora, l'art. 24 CAM prevede invece che: *"Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego"*.

Data la pericolosità e la sproporzione patrimoniale, viene sottoposto a confisca non solo ciò che deriva dal reato, sotto le diverse declinazioni illustrate, ma tutto ciò di cui il proposto non possa giustificare la legittima provenienza.

La formulazione della norma, destinata a colpire non il solo profitto, ma anche il prodotto, il prezzo e tutto ciò che risulti sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati, tradisce una funzione non meramente ripristinatoria, ma autenticamente sanzionatoria, perchè *"le confische assumono una connotazione "punitiva" se infliggono all'autore dell'illecito una limitazione al diritto di proprietà di portata superiore (e, di regola, assai superiore) a quella che deriverebbe dalla mera ablazione dell'ingiusto vantaggio economico ricavato dall'illecito"*[18], rescindendo del tutto il nesso di pertinenzialità e di derivazione causale.

Poichè, tuttavia, la Giurisprudenza domestica e quella convenzionale hanno più volte affermato che la confisca di prevenzione si pone al di fuori del perimetro della penalità, avendo mera funzione ripristinatoria/non punitiva, occorre introdurre dei correttivi legislativi al CAM, che limitino l'ablazione al profitto dei delitti presupposti rispetto al giudizio di pericolosità, riportandola nell'alveo della proporzionalità, nel rispetto dei diritti costituzionali di proprietà privata e libertà di iniziativa economica, mortificati dallo sbilanciamento tra necessità di riequilibrare situazioni inquinate dall'accumulo di patrimoni illeciti e prassi ablative incontrollate.

17 Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali 8 aprile 2025, n. 13783
18 Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali 8 aprile 2025, n. 13783

Tale via è, almeno con riferimento alle ipotesi di pericolosità generica, in linea con le indicazioni fornite dalla giurisprudenza costituzionale, che pretende, per l'applicazione di misure di prevenzione, il pregresso accertamento di reati lucrogenetici, rendendo dunque evidente la sussistenza di un nesso di pertinenzialità tra il profitto illecito ed il tantundem da sottoporre a confisca.

tanto premesso e considerato la Camera Penale di Catanzaro

CHIEDE

alla Giunta dell'UCPI di adottare ogni iniziativa idonea, finalizzata ad impegnare il Legislatore in merito alla predisposizione del procedimento legislativo di modifica del D.L.vo 159/11, finalizzato a limitare la confisca di prevenzione – in funzione autenticamente e solamente ripristinatoria – al profitto dei reati lucrogenetici, presupposti al giudizio di pericolosità sociale semplice o qualificata.

Catania, 26 e 27 settembre 2025

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

CAMERA PENALE DI CATANZARO
"ALFREDO CANTÀFORA"

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

C.P. VICENTINO

C.P. REGGIO CALABRIA
CAMERA PENALE
MILANO

C.P. LIVORNO

C.P. BRESCIA

C.P. NAPOLI

C.P. PATTI

C.P. ROMAGNOLO

C.P. AGRIGENTO

VIA A. TURCO N. 39, 88100 CATANZARO - TEL. 0961.747819 - PEC: CAMERAPENALE@PEC.IT - PEO:CAMERAPENALECZ@GMAIL.COM

C.P. PALERMO

(C.P. SIRACUSA)

(C.P. Local)

(C.P. Local)

(C.P. Local)

(C.P. ROMA)